



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

**Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841  
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123

## **n. 2 del 17 gennaio 2005**

### **Sommario**

- **Benefici economici: a gennaio in busta anche la nuova "family no tax-area"**
- **Convenzione Siulp-EuroCQ: sempre i migliori tassi**
- **Trattamento economico allievi: prosegue la vertenza, ricorsi in arrivo**
- **Ispettori e periti tecnici già ruolo ad esaurimento: qualche chiarimento**
- **Eventi eruttivi e sismici del 29 ottobre 2002 riguardanti la provincia di Catania**

#### **Benefici economici: a gennaio in busta anche la nuova "family no tax-area"**

Così come avevamo anticipato, con la busta paga del corrente mese di gennaio, di cui in queste ore sta terminando l'elaborazione, il Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'erogare gli aggiornamenti stipendiali dovuti alla parametrizzazione ed al contratto, nonché gli arretrati dovuti a quest'ultimo, oltre a corrispondere gli incrementi di fatto derivanti dalle le minori imposte previste delle nuove aliquote stabilite dalla legge finanziaria per l'anno 2005, applicherà immediatamente anche le ulteriori disposizioni che prevedono la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari.

Come ricorderete la scorsa settimana avevamo elencato le deduzioni teoriche spettanti per carichi di famiglia (2.900 euro per ciascun figlio; 3.200 euro per il coniuge a carico; 3.200 euro per il primo figlio se l'altro coniuge manca; 3.450 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap) e quantificato, in via esemplificativa, i risparmi d'imposta che sarebbero derivati ad un dipendente senza carichi di famiglia o con due figli a carico a seconda che percepisse un reddito annuo lordo di 25.000, 35.000 o 45.000 euro.

In molti ci avete chiesto di conoscere come viene effettuato il calcolo delle deduzioni effettivamente spettanti e, quindi, del reddito imponibile su cui andrà calcolata l'imposta e dell'imposta medesima.

Va innanzitutto premesso che le deduzioni per oneri di famiglia spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle sopra elencate deduzioni teoriche per oneri familiari e delle deduzioni, nonché del reddito complessivo e l'importo di 78.000 euro.

Il risultato di tale rapporto potrà essere:

1. maggiore o uguale a 1: in tal caso la deduzione compete per intero;
2. pari a zero o minore: in tal caso la deduzione non compete;
3. compreso tra zero ed 1: in tal caso per il calcolo della deduzione devono

essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.

Il procedimento per calcolare la deduzione spettante per carico familiare parte dalla seguente formula:

$$\frac{78.000 + \text{deduz. teoriche per oneri di famiglia} + \text{oneri deducibili} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$$

Il risultato di questo rapporto deve poi essere moltiplicato per le deduzioni teoriche al fine di stabilire l'importo di deduzione effettivamente spettante (ossia quello che potrà essere portato in deduzione dal proprio reddito complessivo ai fini della determinazione del reddito imponibile).

Per una migliore comprensione sarà utile l'esempio di un agente con un reddito complessivo di euro 24.000 e due figli a carico per il 50 % (il coniuge lavora ed ha a carico i figli per il restante 50%); per semplicità di calcolo immaginiamo inoltre che non abbia oneri deducibili da far valere:

- Reddito complessivo: 24.000,00 euro;
- Oneri deducibili: 0,00 euro;
- 2 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni: deduzione teorica spettante al 50 %  $(2.900/2 + 3.450/2) = 3.175,00$  euro.

Rammentando che il calcolo della deduzione effettiva dovrà partire dalla formula:

$$\frac{78.000 + \text{deduzione teorica} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$$

in questo caso si avrà che:

$$\frac{78.000 + 3.175 - 24.000}{78.000} = 0,7330$$

e dunque la deduzione effettivamente spettante sarà data dal prodotto  $3.175 * 0,7330 = \mathbf{2.327,28 \text{ euro}}$ .

Appare evidente che si tratta di un meccanismo del tutto simile a quello previsto per la determinazione dell'importo di deduzione per assicurare la progressività dell'imposta effettivamente spettante (la cosiddetta no tax-area).

Ricordiamo che il rapporto per il calcolo della no tax-area è il seguente:

$$\frac{26.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzioni teoriche art. 11 Tuir} - \text{reddito complessivo}}{26.000}$$

Per la determinazione della base imponibile bisogna procedere separatamente al calcolo della da no tax-area ed al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia; i relativi ammontari devono poi essere sommati tra loro ed agli oneri deducibili, poi dedotti dal reddito complessivo.

Rammentando che, per il calcolo della no tax-area, da ogni reddito complessivo vanno detratti 3.000 euro e dai redditi da lavoro dipendente altri 4.500 euro, nel nostro caso la formula iniziale sarà:

$$\frac{26.000 + 3.000 + 4.500 - 24.000 (\text{reddito complessivo})}{26.000} = 0,3653$$

La deduzione effettiva spettante ai fini della no-tax area sarà dunque pari al prodotto  $7.500 * 0,3653 = \mathbf{2.739,75 \text{ euro}}$ .

Il reddito imponibile su cui calcolare l'imposta sarà dunque pari ad **euro 18.932,97**; questo risultato è stato ottenuto sottraendo dal reddito complessivo (euro 24.000) la somma delle deduzioni (euro 2.327,28 + 2.739,75) ed andrà arrotondato all'unità di euro in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi; conseguentemente, applicando all'intero imponibile l'aliquota del 23%, oggi prevista

fino a 26.000 euro di reddito, l'imposta dovuta sarà pari ad euro 4.354,58 da arrotondarsi ad **euro 4.355,00**.

Con la mensilità di gennaio è stata inoltre effettuata la prima *tranche* delle operazioni di conguaglio relative ai redditi corrisposti nell'anno 2004; i criteri adottati sono stati i medesimi delineati per i redditi corrisposti nell'anno 2003 con la circolare n. 333-G/R.1-C.D.I/n°21/04 dell'8 gennaio 2004; è stato dunque applicato:

- ai dipendenti con conguaglio fiscale a debito superiore ad euro 1.000: il 40% delle risultanze;
- ai dipendenti con conguaglio fiscale a debito superiore compreso tra euro 750 ed euro 250: il 60% delle risultanze;
- ai dipendenti con conguaglio fiscale a debito inferiore ad euro 250: l'intero importo delle risultanze.

Al fine di riscontrare ed eliminare tempestivamente eventuali anomalie gli uffici amministrativo-contabili dovranno effettuare i dovuti controlli prestando particolare attenzione alle segnalazioni di contabilità manuale e precalcolate effettuate nel corso dell'anno, procedendo alla rettifica di eventuali discordanze in tempo utile per le definitive operazioni di conguaglio, previste per la prossima mensilità di febbraio, quando verranno anche contabilizzati eventuali importi a credito.

Per rendere più agevoli le verifiche il Cenaps trasmesso agli uffici l'elenco dei dipendenti interessati da un conguaglio fiscale a debito ovvero a credito superiore ai 250 euro.

Sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

Come noto la convenzione che EuroCQ riserva agli iscritti Siulp è caratterizzata da condizioni esclusive e di assoluto privilegio, con particolare riferimento ai **tassi effettivi** (TAEG), che risultano da sempre i migliori sul mercato; per ottenere i tassi riservati al Siulp è però necessario che il finanziamento sia richiesto **ESCLUSIVAMENTE** sui moduli Ktesios recanti il **logo EuroCQ**: **se manca il logo EuroCQ i tassi NON saranno quelli riservati agli iscritti Siulp**.

# FINANZIAMENTI FACILI, RAPIDI ed ECONOMICI

**NUOVI  
TASSI**

## Finanziamento 1

### CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi.  
Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.  
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.500,00</b>	114,00	68,00
<b>7.000,00</b>	147,00	88,00
<b>10.000,00</b>	210,00	124,00
<b>12.000,00</b>	251,00	149,00
<b>15.000,00</b>	313,00	185,00
<b>18.000,00</b>	375,00	221,00
<b>22.000,00</b>	458,00	270,00
<b>26.000,00</b>	539,00	316,00

## Finanziamento 2

### PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>6.000,00</b>	131,00	79,00
<b>9.000,00</b>	195,00	115,00
<b>11.000,00</b>	238,00	140,00
<b>13.000,00</b>	278,00	164,00
<b>16.000,00</b>	340,00	201,00
<b>19.000,00</b>	405,00	237,00
<b>23.000,00</b>	488,00	286,00
<b>25.500,00</b>	538,00	318,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.  
Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE  
**SIULP**

Servizio clienti  
**0655381111**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara  
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

**Trattamento economico allievi: prosegue la vertenza, ricorsi in arrivo**

Prosegue l'azione di monitoraggio e denuncia delle sperequazioni che vedono il personale della Polizia di Stato penalizzato rispetto a quello appartenente alle Forze armate e ad altre Forze di polizia; come abbiamo evidenziato più volte su queste pagine noto le disparità di trattamento iniziano già dai corsi di accesso e proprio in questi giorni si stanno intensificando le iniziative di tutela.

Riteniamo utile un breve riepilogo.

**Allievi agenti:** percepiscono un trattamento economico di oltre il 10% inferiore rispetto all'equiparato allievo carabiniere ed allievo finanziere; inoltre l'allievo carabiniere o finanziere che proviene dal servizio nelle Forze armate durante i primi sei mesi di corso continua a percepire lo stesso trattamento che percepiva nelle Forze armate (stipendio intero da agente-carabiniere-finanziere), mentre l'allievo agente percepisce una paga che corrisponde a meno della metà.

Si è inoltre appreso di recenti provvedimenti di altra Forza di polizia ad ordinamento civile che si è determinata a favore del dipendente, mentre il Ministero dell'interno continua a non adottare iniziative idonee.

Infine i primi sei mesi del corso da allievo agente della Polizia di Stato non sono coperti da contribuzione previdenziale, per cui questi colleghi, a differenza degli equiparati militari, avranno un vero e proprio "buco" nella pensione.

Sono dunque in fase avanzata di elaborazione ricorsi giurisdizionali indirizzati a:

1. adeguare il trattamento economico complessivo (anche sotto l'aspetto previdenziale) degli allievi agenti della Polizia di Stato agli omologhi carabinieri e finanzieri;
2. obbligare il Ministero della difesa a corrispondere agli allievi agenti vincitori dei concorsi per volontari in ferma breve nelle Forze armate il premio di congedamento di cui all'art. art. 40, comma 1, legge 24 dicembre 1986, n. 958 in conformità, tra l'altro, alla recentissima sentenza n. 1796, emessa il 21 giugno dal Tar Sicilia – Sezione di Catania – Sez. III.

**Allievi vice ispettori:** anch'essi, durante i primi sei mesi di corso, percepiscono un trattamento economico di oltre il 10% inferiore rispetto all'equiparato allievo maresciallo dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza ed anche qui l'allievo carabiniere o finanziere che proviene dal servizio nelle Forze armate durante i primi sei mesi di corso continua a percepire lo stesso trattamento che percepiva nelle Forze armate (stipendio intero da agente-carabiniere-finanziere), mentre l'allievo vice ispettore agente percepisce una paga che corrisponde a circa la metà

In questo caso la sperequazione è addirittura più grave se si tiene conto del fatto che gli allievi marescialli, dopo i primi sei mesi di corso e fino al raggiungimento del diciottesimo mese, percepiscono il trattamento economico da agente-carabiniere-finanziere, mentre l'allievo vice ispettore continua a percepire la paga da allievo per tutti i diciotto mesi.

Anche in questo caso si ha che l'allievo maresciallo che proviene dal servizio nelle Forze armate durante i primi sei mesi di corso continua a percepire lo stesso trattamento che percepiva nelle Forze armate (stipendio intero da agente-carabiniere-finanziere) ed è previdenzialmente "coperto", mentre l'allievo vice ispettore guadagna la metà ed ha un "buco" pensionistico che in questo caso è di ben diciotto mesi.

Inoltre agli allievi vice ispettori provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato che a partire dal 7° corso (quello in atto) mantengono il possesso e l'esercizio delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente (o ufficiale) di polizia giudiziaria, è stato sinora incoerentemente negato il trattamento economico di missione.

Anche in questo caso sono dunque in fase avanzata di elaborazione ricorsi giurisdizionali indirizzati ad:

1. adeguare il trattamento economico complessivo (anche sotto l'aspetto previdenziale) degli allievi vice ispettori della Polizia di Stato agli omologhi carabinieri e finanzieri;

2. obbligare il Ministero dell'interno a corrispondere agli allievi vice ispettori provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato il trattamento accessorio dovuto.

La partecipazione ai ricorsi è gratuita per gli iscritti ed aperta, oltre che agli allievi agenti ed allievi vice ispettori che stanno frequentando i corsi, anche a coloro i quali li hanno terminati entro la fine dell'anno 2000; ulteriori informazioni e la modulistica per aderire ai ricorsi possono essere richiesti tramite le Segreterie provinciali

Tempestivi aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

**Ispettori e periti tecnici già ruolo ad esaurimento: qualche chiarimento**

Come già anticipato la scorsa settimana dovrebbero terminare entro il corrente mese di gennaio le notifiche delle promozioni alla qualifica di ispettore superiore del personale già appartenente al soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori, disposte dal decreto legge 10 settembre 2004, n. 238 ed, a seguire, riceverà la notifica della promozione alla qualifica di perito tecnico superiore anche il personale già appartenente al soppresso ruolo ad esaurimento dei periti tecnici della Polizia di Stato; confermiamo anche che per tutti l'aggiornamento retributivo e gli arretrati sono previsti in busta paga a febbraio.

Essendo pervenuti numerosi quesiti in merito riteniamo opportuno chiarire che:

1. gli ispettori capo ed i periti tecnici capo della Polizia di Stato, provenienti dai soppressi ruoli ad esaurimento e già appartenenti ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio alla data dell'11.09.2004:

- sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore superiore a decorrere dal 1° gennaio 2001 agli effetti giuridici e dal 1° gennaio 2003 agli effetti economici e precedono in ruolo i vincitori dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000;
- a norma dell'art. 1, comma 4, a tale personale verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (ispettore superiore cd. di primo livello) e, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
- ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, al ripetuto personale già appartenente ai sottufficiali si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del citato d.lgs. 53/2001, ridotto di due anni: in altre parole conseguiranno la nomina a sostituto commissario al 1° luglio 2006;

2. gli altri ispettori capo e periti tecnici capo NON appartenenti ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di p.s., in servizio alla data dell'11.09.2004:

- sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore superiore a decorrere dal 1° gennaio 2003 a tutti gli effetti e seguono in ruolo i vincitori dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000;
- a tale personale verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2005 lo scatto aggiuntivo di cui sopra (art. 19, co. 2, d.lgs 53/2001 - ispettore superiore cd. di primo livello) e conseguiranno la nomina a sostituto commissario al 1° luglio 2012.

Sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

**Eventi eruttivi e sismici del 29 ottobre 2002 riguardanti la provincia di Catania**

Lo scorso 29 novembre 2004 il Dipartimento della pubblica sicurezza aveva dovuto chiedere all'Inpdap le determinazioni necessarie a risolvere la discriminazione venutasi a creare sul territorio della provincia di Catania tra gli operatori della Polizia di Stato e quelli dell'Arma dei carabinieri; a questi ultimi, infatti, erano state restituite, con la mensilità di novembre 2004, le trattenute relative ai contributi previdenziali ed assistenziali operate da novembre 2002 a marzo 2004.

Poiché l'Amministrazione della pubblica sicurezza si era invece attenuta alle

indicazioni impartite dall'Inpdap stesso, in base alle quali la sospensione delle ritenute previdenziali e assistenziali era stata disposta nei confronti del personale della Polizia di Stato che risiedeva o prestava servizio solo nei comuni espressamente indicati dal citato Istituto, è stato chiesto a quest'ultimo se il beneficio in argomento potesse essere concesso a tutto il personale della provincia di Catania, in analogia a quanto operato per il proprio personale dall'Arma dei carabinieri.

Riconsiderata la questione, l'Inpdap ha diramato, lo scorso 14 gennaio, la nota operativa n. 2, mediante la quale ha specificato, con riferimento ai territori individuati, che l'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3254 del 29 novembre 2002, successivamente prorogata, individua come beneficiari della sospensione contributiva tutti i soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio della provincia di Catania, area per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002.

Effettivamente, dunque, sarebbe da ritenersi più ampio, rispetto alla previsione iniziale dell'elenco di comuni indicato in precedenza nella nota operativa n. 15 del 15 luglio 2004, l'ambito territoriale interessato alla sospensione contributiva, in quanto il beneficio riguarda tutti i soggetti residenti o in servizio nell'intera provincia di Catania; tuttavia, per quanto attiene il termine di sospensione, l'Inpdap ha rettificato quanto in precedenza affermato nella nota operativa n. 15 del 5 luglio 2004, rilevando come esso sia fissato al 31 marzo 2004, come prorogato dall'articolo 14, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003; a tal proposito l'Istituto fa osservare che con il Decreto del P.C.M. del 12 marzo 2004 è stato prorogato "fino al 31 marzo 2005 lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di luglio 2001 e nel mese di ottobre 2002, ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002"; il collegamento normativo tra sospensione e stato d'emergenza viene infatti operato dall'articolo 8, comma 1, dell'ordinanza P.C.M. n. 32196 del 12 aprile 2002 con riferimento ai soli soggetti danneggiati individuati dall'articolo 2 dell'ordinanza P.C.M. n. 3145 del 25 luglio 2001 (*cf. a seguito dei fenomeni eruttivi del luglio 2001*).

Da ciò consegue che i soggetti contemplati dalla citata ordinanza n. 3254 del 29 novembre 2002 beneficiano della proroga dell'emergenza al 31 marzo 2005 ma non della proroga della sospensione contributiva, il cui termine finale rimane quello fissato dall'ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003, cioè il 31 marzo 2004.

Cosa significa questo dal punto di vista pratico? E' semplice: riguardo al recupero dei contributi sospesi, considerato che l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3254/2002 prevede un numero di rate mensili pari ad otto volte i mesi interi di durata della sospensione, che il numero delle rate, rapportato al previsto periodo di sospensione, che è pari a sedici mesi (*cf. dal 5 novembre 2002 al 31 marzo 2004*), è di 128, di cui la prima con scadenza originariamente prevista al 15 maggio 2004: tenendo conto del fatto che, in base alle nuove disposizioni emanate con la nota operativa in argomento, la sospensione deve considerarsi cessata lo scorso 31 marzo 2004, le rate già scadute alla data dell'emanazione della nota operativa medesima dovranno essere pagate cumulativamente entro il primo termine utile dopo l'emanazione della nota stessa.

In altre parole: tutto il personale che risiede o presta servizio nella provincia di Catania potrà richiedere all'Inpdap, tramite l'Ufficio amministrativo contabile di quel capoluogo, la restituzione dei versamenti contributivi e previdenziali relativi al periodo che va dal novembre 2002 al marzo 2004 ma, se verrà applicata alla lettera la nota operativa, i poliziotti residenti o in servizio presso i comuni effettivamente colpiti dagli eventi calamitosi che, in base alle precedenti disposizioni, stavano beneficiando della sospensione dei versamenti fino al 31 marzo 2005, non potranno più beneficiarne e vedranno anzi trattenere in busta paga a febbraio le rate scadute a partire dal marzo scorso; la vicenda, dunque, necessita ancora di qualche approfondimento.

Aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it).

# FINANZIAMENTI

## *facili, rapidi ed economici*

**NUOVI  
TASSI**

Finanziamento 1

### CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.  
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>5.500,00</b>	114,00	68,00
<b>7.000,00</b>	147,00	88,00
<b>10.000,00</b>	210,00	124,00
<b>12.000,00</b>	251,00	149,00
<b>15.000,00</b>	313,00	185,00
<b>18.000,00</b>	375,00	221,00
<b>22.000,00</b>	458,00	270,00
<b>26.000,00</b>	539,00	316,00

Finanziamento 2

### PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio  
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
<b>6.000,00</b>	131,00	79,00
<b>9.000,00</b>	195,00	115,00
<b>11.000,00</b>	238,00	140,00
<b>13.000,00</b>	278,00	164,00
<b>16.000,00</b>	340,00	201,00
<b>19.000,00</b>	405,00	237,00
<b>23.000,00</b>	488,00	286,00
<b>25.500,00</b>	538,00	318,00

**NOVITÀ**

► **Prestiti Personali con rimborso in conto corrente**

► **Prestiti Pensionati INPDAP (TAEG max 7,85%)**

**Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.**

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro  
Cessioni  
Quinto

IN CONVENZIONE

**SIULP**

Servizio clienti  
**0655381111**

Numero Verde  
**800-754445**

Sito Internet  
**www.eurocq.it**

Direzione Generale di Roma - EUROCC di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma